

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1059

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COMPAGNON, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CICCANTI, DE  
POLI, DELFINO, DIONISI, GALLETTI, LIBÈ, NARO, RAO,  
RUGGERI, RUVOLO, TASSONE, VOLONTÈ**

Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

*Presentata il 15 maggio 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno vandalico del danneggiamento e deturpamento di cose mobili o immobili altrui è purtroppo sempre più frequente nelle nostre città. Il nostro codice penale disciplina tale reato agli articoli 635 e 639.

Quest'ultimo articolo contempla in particolare il reato di deturpamento e imbrattamento nel caso in cui esso sia commesso su cose di interesse storico o artistico, ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici.

Con la presente proposta di legge si intende modificare l'articolo 639 stabi-

lendo sanzioni nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di deturpamento e imbrattamento di muri pubblici e privati, di mezzi di trasporto pubblico, di attrezzature per il tempo libero, di plessi monumentali, di beni immobili e mobili altrui e di beni immobili e mobili di interesse storico, artistico o archeologico.

Se la cosa deturpata è di interesse storico o artistico ovvero si tratta di immobili compresi nel perimetro dei centri storici è prevista la reclusione fino a due anni o la multa da un minimo di 1.500 a un massimo di 3.000 euro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 639. — (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*). — Chiunque, fuori dai casi espressamente previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte di vario genere i muri pubblici e privati, le strade e le piazze, gli attrezzi per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di rifiuti pubblici, i mezzi di trasporto pubblico, la segnaletica stradale verticale, e in genere le cose mobili e immobili altrui, è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi, con la multa da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.000 euro e con l'obbligo di ripristinare il danno nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire e allo stato dei luoghi. Ai fini di cui al presente comma si procede d'ufficio.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici e su quelli di recente ristrutturati si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro. Ai fini di cui al presente comma si procede d'ufficio ».

